

COMUNE DI GIOIA TAURO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

L'anno **duemilaventitré** il giorno **02** del mese di **ottobre** in Gioia Tauro e nella sede Municipale

TRA

Il **Comune di Gioia Tauro** rappresentato dal Sindaco Pro-Tempore Aldo Alessio, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, Codice fiscale del Comune: 00137710802

E

Il Sig. Gaudio Mercuri nato il 06/12/1987 e residente a Maropati (RC) in Via Pietro Nenni, n.1, C.F.: MRCGDS87T06C71OR, il quale si costituisce nella qualità di legale rappresentante dell'A.S.D. Saint Michel con sede in Gioia Tauro (RC) alla Via XX Settembre II trav. Snc.

Si premette:

Che, con istanza acquisita in atti del Comune prot. n. 18399 del 10.07.2023 il Sig. Gaudio Mercuri nella qualità di legale rappresentante dell'A.S.D. Saint Michel, chiede la concessione in gestione della struttura sportiva comunale polivalente denominata "P. Stanganelli", per la parte relativa allo stadio di calcio, ubicata lungo la strada provinciale Gioia Tauro-Rizziconi;

Che il Responsabile del Settore V del Comune di Gioia Tauro ha preso atto della nota inoltrata dalla A.S.D. Saint Michel con parere favorevole in merito alla richiesta prodotta dal sig. Gaudio Mercuri relativa alla concessione in uso a titolo oneroso del campo di calcio per anni 5 (cinque);

Che essendo ora intenzione delle parti come innanzi costituite di fare ciò risultare da apposita convenzione, di comune accordo, si stipula e si conviene quanto contenuto nei seguenti articoli:

Art. 1) Il presente contratto disciplina l'affidamento all'A.S.D. Saint Michel, della gestione dell'impianto sportivo denominato "P. Stanganelli", per il canone annuo di € 1.200,00 per la durata del contratto, in conformità alla Deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 27 settembre 2023.

La società si obbliga a versare all'Amministrazione il canone predetto in rate trimestrali, con decorrenza dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

Art. 2) Il Sindaco Pro-Tempore Aldo Alessio, nella qualità di Legale Rappresentante del Comune di Gioia Tauro, in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso concede all'A.S.D. Saint Michel, la gestione e l'uso dell'impianto sportivo denominato "P. Stanganelli" ubicato lungo la strada provinciale Gioia Tauro-Rizziconi, per un periodo di anni 5 (cinque).

Allo stato attuale detto impianto sportivo è così composto:

- un campo di calcio in erba naturale;
- una struttura destinata a spogliatoi, docce e servizi igienici;
- l'area risulta delimitata da una recinzione parziale in cemento armato e pali;
- oltre al campo di calcio, l'area in concessione è fornita da tribuna coperta e gradinata sui lati corti;

Art. 3) Sono a carico dell'affidatario tutti i lavori occorrenti per renderlo funzionale all'esercizio dell'attività sportiva, come da successivo art.4.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, nonché le disposizioni in materia;

Art. 4) Il concessionario sarà obbligato a provvedere ai lavori di:

- rifacimento del manto erboso del terreno di gioco;
- sistemazione dell'impianto di irrigazione del terreno di gioco con annessa sostituzione e riparazione;
- pulizia dell'intera area sia interna che esterna all'impianto;
- sistemazione di intonaci, pitturazioni degli spogliatoi sia interni che esterni;

è altresì obbligo a carico del Concessionario:

- la custodia della struttura a mezzo personale che dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione Comunale e si accollerà la spesa relativa al compenso di detto personale, senza alcun onere per il Comune;
- tutte le spese afferenti all'approvvigionamento idrico e di energia elettrica, provvedendo alla voltura delle utenze nella qualità di comodatario;
- esecuzione dei lavori di cui alle prescrizioni previste dalla LND – Serie D ed acquisite al prot. n.12073 del 04/05/2023 descritte al punto 2 e relative al manto erboso.

Art. 5) Il concessionario non potrà eseguire sull'impianto sportivo, alcuna opera di carattere straordinario senza la preventiva autorizzazione

dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6) Saranno a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alla manutenzione e pulizia dell'area adiacente all'impianto, alla manutenzione completa dei servizi annessi (docce, spogliatoi, impianto idrico, acqua calda, impianto elettrico ecc.).

Art. 7) La corretta gestione e manutenzione dell'impianto sportivo sarà verificata a mezzo degli organi tecnici comunali competenti, ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale lo riterrà opportuno. La constatazione di gravi carenze gestionali e manutentive comporterà la decadenza della gestione.

Art. 8) In caso di rinuncia da parte del concessionario o di revoca o di decadenza della concessione, tutte le opere esistenti nell'ambito dell'impianto sportivo, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9) L'accesso e l'uso dell'impianto sportivo sarà consentito a tutte le organizzazioni sportive ed ai cittadini che ne faranno richiesta al concessionario, le tariffe massime sono disciplinate dalla stima, prot. 21408 del 08/08/2023 allegata alla D.G. 108 del 09/08/2023, secondo le modalità fissate in apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°43 del 26 agosto 2021;

E' garantito altresì l'uso gratuito dell'impianto da parte del Comune per l'organizzazione diretta di spettacoli o manifestazioni sportive previa concertazione con la ditta concessionaria.

La Società Saint Michelle è disciplinata da uno statuto a sfondo sociale e religioso e pertanto è previsto l'uso a titolo gratuito dell'impianto per lo svolgimento di manifestazioni attinenti.

Art. 10) L'uso dell'impianto comprende l'installazione di eventuali pubblicità sulle superfici interne ed esterne previo approvazione dell'istanza per installazione del mezzo pubblicitario presso lo sportello CalabriaSUAP del Comune di Gioia Tauro.

Art. 11) Alla fine dell'anno il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale il rendiconto delle entrate e delle spese. L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, il diritto di effettuare durante il corso dell'anno, controlli sull'andamento della gestione.

Art. 12) La concessione rimane in vigore per cinque anni e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale per

motivi di pubblico interesse. Essa si intende altresì revocata qualora venga accertata l'inosservanza di una delle clausole che precedono.

Art. 13) La presente convenzione ha la durata di anni cinque con decorrenza alla data della stipula e potrà essere rinnovata a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 14) Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione;

Qualsiasi controversia inerente il presente contratto o collegata allo stesso – comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione – che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Palmi essendo esclusa ogni procedura arbitrale;

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art.1, lettera b) Parte Seconda della Tariffa Allegato A) al su citato DPR n.131/86.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata, troveranno applicazione le disposizioni legislative in materia. Il presente atto, redatto in triplice copia viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Crif

IL SINDACO
Aldo Alessio
Cap. Aldo Alessio

p. LA SOCIETA'

ASD Saint Michel

Presidente Sac. Gaudio Mercuri

Sac. Mercuri